



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa



Roma, 26 aprile 2010

Prot. n. 14/CC/2010

Prot. n. 633/AT/2010

Egr. Dott. Arturo Betunio
Direttore Centrale Normativa
Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 Roma

Trasmissione esclusivamente a mezzo fax: 06 5054.5407

Oggetto: Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) – Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 – Decreto 22 febbraio 2010

Egregio Direttore,

alla luce delle nuove disposizioni in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, introdotte dall'articolo 2, primo comma, lett. h), del D.Lgs. n. 18/2010, e poi attuate dal decreto 22 febbraio 2010, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento dell'Amministrazione Finanziaria teso a chiarire le questioni di seguito riportate.

1. Obbligo di presentazione dei modelli INTRA per i soggetti in regime dei “minimi”

Come noto i soggetti in regime dei “minimi” hanno l’obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d’imposta, quali ad esempio le operazioni soggette al “reverse charge”, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, e l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat (cfr. circolare 21 dicembre 2007, n. 73/E, par. 3.1.2).

Si ritiene, pertanto, che tale obbligo si estenda necessariamente anche agli elenchi Intrastat relativi ai servizi ricevuti di cui all'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, per i quali opera il meccanismo dell'inversione contabile. Più controverso risulta, invece, l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat per i servizi resi dagli stessi soggetti minimi. In questo caso, infatti, all'epoca dell'introduzione del nuovo regime agevolativo, proprio al fine di evitare un ulteriore adempimento

(la presentazione degli modelli Intra), è stato previsto che le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione Europea non sono considerate cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa (cfr. articolo 1, comma 116, della legge n. 244/2007). In tale ipotesi, infatti, il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, per il regime in esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331" (cfr. circolare Agenzia Entrate n. 73/2007, paragrafo 3.1.3). La norma dell'epoca, chiara sotto il profilo della volontà del legislatore, non poteva certo includere anche le prestazioni di servizi intracomunitari introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010, adottato in attuazione delle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE, divenute tali solamente con riferimento all'anno 2010.

Dal nostro punto di vista, quindi, secondo una interpretazione sistematica la presunzione indicata nell'articolo 1, comma 116, della legge n. 244/2007, dovrebbe ritenersi applicabile anche alle prestazioni di servizi intracomunitarie, di recente introdotte nell'articolo 7-ter e seguenti del DPR n. 633/1972.

2. Presentazione del Modello INTRA-1 *quater* per gli autotrasportatori

Il Modello INTRA-1 *quater* riepiloga, come previsto dalla determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778/RU dell'Agenzia delle Dogane, i servizi resi registrati nel periodo. In particolare, nel campo "Ammontare operazioni in euro", va indicato l'ammontare dei servizi resi e registrati, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Si ritiene, pertanto, che anche le fatture emesse dagli autotrasportatori vadano ricomprese nel modello INTRA relativo al periodo in cui sono registrate, a prescindere dalla circostanza che gli autotrasportatori, in base alla previsione dell'articolo 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo.

E' anche vero, tuttavia, che al contrario, la verifica del superamento del limite di 50 mila euro, previsto per valutare la periodicità della presentazione dei modelli, sembra legato invece alle **operazioni effettuate** nel trimestre.

Per tale categoria di soggetti si assiste, dunque, ad una complicazione operativa nella determinazione della periodicità di presentazione dei modelli INTRA legata, da un lato alla possibilità di procedere al differimento della registrazione delle fatture emesse, e, dall'altro, alla necessità di determinare sull'ammontare delle **operazioni effettuate** nell'ultimo trimestre rispetto a quello di riferimento, il valore soglia di 50.000 € valevole sia per i beni che per i servizi.

Lo sfasamento tra l'ammontare delle operazioni registrate e quelle effettuate ai fini della presentazione del modello Intra-1 *quater* crea non pochi problemi operativi alla categoria degli autotrasportatori.

Al riguardo si chiede l'adozione di una linea interpretativa che, nell'ottica della semplificazione, consenta di far riferimento in entrambi i casi alle sole operazioni registrate. Questo permetterebbe alla suddetta categoria degli autotrasportatori di poter adempiere, senza difficoltà operative, all'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi rese.

3. Periodicità di presentazione dei modelli INTRA con riferimento agli ultimi quattro trimestri

Il decreto 22 febbraio 2010 disciplina all'articolo 2 la periodicità di presentazione degli elenchi, stabilendo che sono tenuti alla presentazione trimestrale *"i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 €."* Il riferimento temporale ai quattro trimestri precedenti potrebbe indurre a ritenere che il plafond sia mobile, consentendo anche il cambio di periodicità regressivo da mensile a trimestrale nel corso dello stesso anno solare.

Si consideri il seguente esempio

- Gennaio-Marzo 2010, si siano realizzate operazioni per € 60.000;
- Aprile-Giugno 2010, si siano realizzate operazioni per € 40.000;
- Luglio-Settembre 2010, si siano realizzate operazioni per € 30.000;
- Ottobre-Dicembre 2010, si siano realizzate operazioni per € 25.000.


In questo caso il soggetto, con riferimento al mese di gennaio 2011, dovrà continuare a presentare gli elenchi intrastat con periodicità mensile. Se si ipotizza, poi, che con riferimento al primo trimestre del 2011, cioè Gennaio-Marzo 2011 si siano effettuate operazioni intracomunitarie pari a 45.000 euro, prendendo a riferimento il contenuto letterale della norma, il nostro contribuente, con riferimento al secondo trimestre 2011 potrebbe presentare gli elenchi con periodicità trimestrale.

Il riferimento all'anno solare è, infatti, esplicitamente previsto solamente al comma 5 del citato articolo 2, laddove si prevede che *"i soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare"*. La disposizione, ad una lettura non sistematica, potrebbe apparire limitata ai contribuenti con periodicità trimestrale che devono verificare la possibilità di continuare a presentare gli elenchi con tale periodicità.

Si è dell'avviso, invece, che il comma 5 del citato art. 2 sia direttamente connesso con i contenuti del primo comma, lett. a) e, pertanto, la verifica debba essere sempre effettuata con riferimento all'anno solare precedente senza possibilità, quindi, di cambi da periodicità mensile a trimestrale in corso d'anno. Una diversa interpretazione creerebbe notevoli complicazioni nella gestione delle informazioni per la valutazione della corretta periodicità degli elenchi, che dal nostro punto di vista va evitata.

Certi della sensibilità alle istanze della piccola impresa e dell'attenzione che sarà posta alla presente, l'occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti.

CNA
IL RESPONSABILE
CLAUDIO CARPENTIERI



Confartigianato
IL DIRETTORE
ANDREA TREVISANI

